



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8670 del 2020, proposto da

Antonio Pompa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, 88;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forlì-Cesena Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia – Romagna - Ambito Territoriale di Forlì - Cesena non costituito in giudizio;

nei confronti

Michele D'Apollo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto (G.I.), anche in appositi elenchi aggiuntivi, nell'Ambito di Forlì – Cesena, nella classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali,
di:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena - Ufficio VII – Istituto Professionale "Ruffilli" di Forlì del 28 agosto 2020, a firma del Dirigente Scolastico p.t., che ha escluso il docente Antonio Pompa dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle Graduatorie d'Istituto per il biennio 2020/2022, dell'Ambito di Forlì/Cesena, dalla classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
- Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui, in particolare all'art. 7, comma 8, non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella A061 per mancanza del titolo di accesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, ancorchè ignoto, in particolare, anche ai fini della disapplicazione, di:
 - Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, Ambito Territoriale di Forlì – Cesena, e relativo Decreto di approvazione dirigenziale prot. n. 2838 dell'1.09.2020, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe A061;
 - Tabella A allegata al DPR n. 19 – 14.2.2016, avente ad oggetto “ .. disposizioni

per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ..”, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A061, in cui non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nella medesima classe;

- e per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l'inserimento del docente Antonio Pompa, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2020/2022, nell'Ambito d'interesse di Forlì – Cesena, nella classe concorsuale A061, con effetti “definitivi” e, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forlì' Cesena Rimini;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli artt.4 del d.l. n. 28 del 2020 e 25 del d.l. n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;

Il ricorrente chiede l’annullamento degli atti in epigrafe indicati nella parte in cui non consentono, per mancanza del titolo di accesso, il suo inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto (G.I.), anche in appositi elenchi aggiuntivi, nell’Ambito di Forlì – Cesena, nella classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.

Preliminarmente risulta necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano inseriti nelle richiamate graduatorie.

Visto l’elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di

reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ufficio scolastico territoriale dell'Ambito di Forlì – Cesena e del MIR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sui ridetti siti istituzionali - previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dai ridetti siti, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Inoltre per meglio valutare la fondatezza nel merito del ricorso, occorre acquisire una relazione da parte dell'Amministrazione resistente sui titoli di studio necessari per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali.

Sussistono i presupposti per una sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e ordina all'Amministrazione di provvedere agli adempimenti istruttori di cui in motivazione mediante deposito presso la Segreteria della Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

Fissa ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. l'udienza pubblica del 23 marzo 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO